



Il Conservatore del Registro Imprese

## UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

**Oggetto del procedimento:** provvedimento d'iscrizione d'ufficio della cancellazione delle società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice per le quali sia stata accertata almeno una delle circostanze previste dall'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247, risultate intestatarie di beni immobili

VISTO l'art. 8 della Legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 07.12.1995, n. 581;

CONSIDERATO che il sistema pubblicitario attuato tramite il Registro Imprese è basato sulla tipicità degli atti e dei fatti da iscrivere e sul relativo obbligo dell'interessato a provvedervi nei casi previsti dalla legge;

RAVVISATA la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;

VISTO il D.P.R. 23.07.2004, n. 247, recante "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese", che ha subordinato l'avvio del procedimento d'ufficio di cancellazione delle società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice al verificarsi di determinate circostanze specificamente individuate ed elencate nell'art. 3 del decreto citato e precisamente:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;

VISTA la circolare del Ministero delle attività produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005;

VISTO l'articolo 40 del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in Legge 11.09.2020, n. 120, rubricato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi", che al comma 1 così recita: *"Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel Registro Imprese, è disposto con determinazione del conservatore. Il conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247"*;

VISTI i successivi commi 6 e 7 del medesimo articolo, che stabiliscono rispettivamente che ogni determinazione del Conservatore sia comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione e che contro di essa l'interessato possa ricorrere al Giudice del Registro Imprese entro quindici giorni dalla comunicazione;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 119 del 05.09.2023, con la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 e all'art. 40, primo comma, del D.L. n. 76/2020 (decreto "Semplificazioni");

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

## Il Conservatore del Registro Imprese

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 186 del 26.10.2023 con la quale è stata disposta la cancellazione d'ufficio delle società di cui all'elenco ad essa allegato ad eccezione di quelle risultate intestatarie di beni immobili, per le quali, in ottemperanza a quanto previsto dal primo comma dell'art. 40 sopra richiamato, il procedimento è stato sospeso ed i relativi atti inviati ai Presidenti dei Tribunali territorialmente competenti;

PRESO ATTO degli esiti relativi agli invii effettuati ai Presidenti dei Tribunali competenti, ad oggi pervenuti a mezzo posta certificata rispettivamente dal Tribunale di Verbania in data 10.03.2024 prot. n. 13753/E (R.G. n.480/2024) e dal Tribunale di Vercelli in data 20.03.2024 prot. n. 15168/E;

RAVVISATA la necessità di riprendere e concludere il procedimento di cancellazione d'ufficio nei confronti delle società oggetto dei riscontri sopra richiamati;

CONSIDERATO che, ai sensi dall'art. 8, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro imprese di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 è stato comunicato mediante pubblicazione all'Albo camerale on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e contestuale comunicazione ai domicili digitali delle imprese con domicilio digitale attivo, nonché, con specifico riferimento alle società risultate intestatarie di beni immobili, risultate prive di domicilio digitale valido e attivo, con raccomandata inviata presso la sede dell'impresa ed alla residenza di ciascuno degli amministratori risultante nel Registro imprese;

TENUTO CONTO che alle società indicate nell'elenco è stata fornita la facoltà di far pervenire documentate osservazioni ai fini dell'eventuale interruzione del procedimento in corso;

VERIFICATO che entro il termine concesso non è pervenuta alcuna risposta dalle imprese interessate, né le medesime hanno fornito elementi ritenuti idonei al fine dell'archiviazione del procedimento di cancellazione;

RICHIAMATE integralmente le premesse dell'atto di avvio e quanto in esso disposto con particolare riferimento all'unicità dell'atto medesimo, quale provvedimento "plurimo" per le imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità;

CONSIDERATO pertanto che anche il provvedimento finale - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - possa essere analogamente emanato in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo" destinato alle società indicate nell'elenco allegato e che possa essere comunicato mediante le medesime modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 21-bis della Legge n. 241/1990;

TENUTO CONTO di quanto stabilito nella determina di avvio circa la durata della pubblicazione all'Albo camerale on-line del provvedimento conclusivo del presente procedimento e precisamente per quindici giorni consecutivi;

RICHIAMATE integralmente, con riferimento alla riscossione coattiva dei diritti di segreteria dovuti per le cancellazioni d'ufficio in corso e del procedimento sanzionatorio per omesso adempimento, le valutazioni effettuate per il procedimento di cancellazione d'ufficio avviato con la richiamata determinazione n. 119/2023;

VISTA l'istruttoria compiuta dall'ufficio, dalla quale emergono le condizioni per procedere alla cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle posizioni di cui all'elenco allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

Il Conservatore del Registro Imprese

Per questi motivi

dati i presupposti di legge e di fatto sopra richiamati e descritti,

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE DELLA CAMERA DI COMMERCIO  
MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

Determina

- 1) di procedere, decorso il termine per proporre opposizione dinanzi al Giudice del Registro, ovvero quindici giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 247/2004 e dell'art. 40, primo comma, del decreto-legge n. 76/2020 "Semplificazioni", così come richiamati in premessa, delle società di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) che la comunicazione del presente provvedimento alle società indicate nell'elenco allegato avvenga - ai sensi dell'art. 21-bis della Legge n. 241/1990 - mediante pubblicazione all'albo camerale on-line per quindici giorni consecutivi e contestuale comunicazione presso i domicili digitali delle imprese con indirizzo PEC iscritto, valido e attivo o, in mancanza, a mezzo raccomandata A.R., fermi restando gli effetti della predetta pubblicazione ai fini dell'efficacia del provvedimento, posto che lo stesso è da considerarsi parte del procedimento massivo avviato con la richiamata determinazione del Conservatore n. 119 del 05.09.2023;
- 3) di procedere nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate di cancellazioni massive periodiche da effettuare con la Comunicazione Unica d'Ufficio di cui al comma 8 dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, l'INPS, l'INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza;
- 4) di non procedere all'attivazione delle procedure finalizzate alla riscossione coattiva dei diritti di segreteria dovuti per le cancellazioni d'ufficio in corso, né del procedimento sanzionatorio per omesso adempimento.

IL CONSERVATORE  
(Dr.ssa Cristina D'Ercole)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente atto all'Albo on-line della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, al Giudice del Registro delle imprese, presso il Tribunale di Vercelli.